PS11823 - GILETTE-RICARICHE RASOIO
Provvedimento n. 28428

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 15 luglio 2020, con la quale è stato avviato un procedimento nei confronti della Società Procter & Gamble S.p.A., ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera *b*), e 22 del Codice del Consumo;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 28 agosto 2020, con la quale la parte ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Procter & Gamble Italia S.p.A. (di seguito, anche P&G S.p.A.) e Procter & Gamble S.r.l. (di seguito, anche P&G S.r.l.), in qualità di professionisti, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo.
Le suddette imprese esercitano, rispettivamente, attività di produzione e confezionamento, fra gli altri, di prodotti per la pulizia e cura della persona e attività di produzione e commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, tra gli altri, di articoli per la rasatura maschile e femminile, inclusi i rasoi a marchio Gillette.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento riguarda le complessive modalità di presentazione del rasoio da uomo "*Gilette Fusion 5*", incentrate sull'espressione "*3 ricariche*", riportata sulla confezione del prodotto in esame (*fig. 1*).
3. In particolare, nell'avvio del procedimento è stato ipotizzato che, in assenza di adeguate precisazioni, le complessive modalità di presentazione del rasoio da uomo "*Gilette Fusion 5*", incentrate sull'espressione "*3 ricariche*", riportata sul relativo *packaging*, potrebbero risultare fuorvianti in ordine al numero di lame di ricambio effettivamente disponibili.
4. La complessiva formulazione del messaggio riportato sulla confezione esaminata, infatti, potrebbe lasciare intendere, contrariamente al vero, che, acquistando il prodotto, si acquistino 3 lame di ricambio, in aggiunta a quella già inserita sul rasoio.

Fig. 1

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

5. In data 15 luglio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio n. PS11823 nei confronti della P&G S.p.A., ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera *b*), e 22 del Codice del Consumo, in quanto la condotta sopra descritta risultava potenzialmente idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, nella misura in cui il messaggio pubblicitario diffuso dal professionista, in virtù della presentazione complessiva, poteva risultare idoneo ad alterare la capacità del consumatore di assumere una decisione di natura commerciale consapevole.
6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa la pratica in esame.
Il professionista ha fornito le informazioni richieste con memoria pervenuta in data 4 agosto 2020.
7. In data 28 agosto 2020 P&G S.r.l. ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.
8. In data 23 settembre 2020 è stato comunicato alla Parte il termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.
9. In data 2 ottobre 2020 la Parte ha presentato la propria memoria conclusiva, con la quale ha confermato la proposta di impegni presentata il 28 agosto 2020.

III.2 Gli elementi acquisiti

III.2.1 Le evidenze acquisite

10. La confezione del rasoio da uomo "*Gilette Fusion 5*" riporta in evidenza, in alto a sinistra, la dicitura "*3 ricariche*" che si riferisce al numero complessivo di lame di ricambio proposte in vendita unitamente al rasoio. A fronte della particolare evidenza di tale dicitura, in basso a sinistra, è riportata, con caratteri grafici di minore dimensione, una indicazione grafica sul contenuto della confezione.

III.2.2 Le argomentazioni difensive del professionista

11. La Parte ha fornito le informazioni richieste, premettendo che, per quanto concerne il settore interessato dal presente procedimento, la legittimazione passiva non è attribuibile alla P&G S.p.A. (la quale opera esclusivamente nell'ambito della "*fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi, esclusi i prodotti per la toeletta*"), ma è riferibile alla Società Procter & Gamble S.r.l. (di seguito, anche P&G S.r.l.), la quale, infatti, come risulta dalla relativa visura camerale, "*si occupa della commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, tra gli altri, di articoli per la rasatura maschile e femminile, inclusi i rasoi a marchio Gillette*". A tale riguardo, la società P&G S.r.l., "*in un'ottica di*

economia processuale e di piena collaborazione con l'AGCM", si è pertanto costituita volontariamente nel procedimento PS11823.

12. In merito al settore interessato dal presente procedimento, la Parte ha evidenziato che nel mercato esistono due macrocategorie di rasoi per radersi la barba: quelli elettrici e quelli manuali. Questi ultimi, a loro volta, si suddividono in quelli professionali e quelli ad uso personale, offerti in vendita in due diverse categorie: i *rasoi "usa e getta"* (consistenti in un rasoio di sicurezza con la lama non intercambiabile, da gettare quando perde l'affilatura e/o per motivi igienici) e i *sistemi di rasatura*, che sono costituiti da un manico su cui si fissa una testina intercambiabile, da sostituire con una nuova testina quando la prima perde l'affilatura e/o per motivi igienici.

In tale contesto, la linea di rasoi "*Gillette Fusion 5*", che rientra nei sistemi di rasatura totalmente manuale ad uso personale (l'altra versione, denominata "*Gillette Fusion 5 Power*", è invece contraddistinta da un sistema automatico di vibrazioni), si contraddistingue per la presenza di cinque lame ravvicinate su ciascuna ricarica.

13. La Parte, infine, rileva che la presentazione complessiva del prodotto, anche tramite l'uso dei c.d. pittogrammi, nonché l'utilizzo del materiale trasparente ove sono collocati sia il manico del rasoio "*Gillette Fusion 5*" sia le relative ricariche, " *rappresentano ormai una convenzione per i mercato di riferimento al fine di descrivere il contenuto dei sistemi di rasatura e presentano un rilievo e una posizione nel contesto complessivo della confezione tali da rendere ragionevolmente certo che il pubblico le percepisca e le valuti nell'operare la propria scelta di acquisto*".

Quanto alla vendita *on-line* del prodotto in esame tramite il *marketplace* Amazon, "*qualsivoglia rischio confusorio è eliminato dalla presenza della scheda di prodotto e della relativa descrizione, in cui si indica chiaramente che la confezione contiene Gillette Fusion 5 rasoio da uomo+3 lamette con 5 lame antiattrito per una rasatura impercettibile*".

III.2.3 Gli impegni del professionista

14. In data 28 agosto 2020, P&G S.r.l. ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

La Parte si impegna a modificare sia la confezione del rasoio Gillette Fusion 5, con tre ricariche, sia la confezione del rasoio Gillette Fusion 5 Power, con due ricariche che non è oggetto del procedimento.

15. Nello specifico, la P&G S.r.l. si impegna ad eliminare definitivamente:

- dalla confezione del rasoio Gillette Fusion 5, con tre ricariche, la dicitura "*3 ricariche*";
- dalla confezione del rasoio Gillette Fusion 5 Power, con due ricariche, la dicitura "*2 ricariche*".

Le suddette diciture ("*3 ricariche*" e "*2 ricariche*") saranno integralmente sostituite con appositi pittogrammi "*che chiariscano il contenuto dei prodotti in analisi*"; tali pittogrammi saranno costituiti rispettivamente:

- dal "*simbolo di una testina intercambiabile anteceduto dal numero corrispondente alla quantità di tali pezzi presenti nel packaging offerto in vendita ("3" nel caso della confezione del rasoio Gillette Fusion 5, 3 ricariche e "2" nel caso del rasoio Gillette Fusion 5 Power, 2 ricariche*)";
- dal "*simbolo di un gambo anteceduto dal numero "1", anch'esso corrispondente alla quantità di tale prodotto presente nelle confezioni*".

16. Oltre all'utilizzo dei suddetti pittogrammi, il contenuto delle suddette confezioni di rasoi (Gillette Fusion 5 e Gillette Fusion 5 Power) sarà ulteriormente chiarito sulla parte frontale dei relativi *packaging*, tramite l'immagine principale del *pack*, composta dalla fotografia di un sistema di rasatura Fusion 5 o Fusion 5 Power, in cui una testina intercambiabile è già stata caricata sul relativo supporto, accompagnata in basso a destra dall'immagine di due ricariche (per il rasoio Gillette Fusion 5 con 3 ricariche) e di una ricarica (per il rasoio Gillette Fusion 5 Power con 2 ricariche): in basso a sinistra, tramite l'uso di pittogrammi che indicano il numero di testine intercambiabili e il numero di gambi presenti nelle confezioni; in alto a destra, tramite la rappresentazione, di rilevante dimensione grafica, del simbolo di una testina intercambiabile, preceduto dal numero che ne indica la quantità nella relativa confezione.

17. Per quanto riguarda la realizzazione degli impegni sopra descritti, la Parte ha rilevato che le nuove confezioni dei rasoi in esame saranno immesse in commercio a partire dal centoventesimo giorno successivo alla notifica dell'eventuale provvedimento di accoglimento degli impegni, "*con contemporaneo blocco di ogni ulteriore vendita diretta*" delle confezioni in contestazione, "*anche eventualmente giacenti*" nei relativi magazzini.

Tale tempistica, in base a quanto specificato dalla parte, "*coincide con i tempi necessari alla modifica del processo di produzione di una multinazionale come la Procter & Gamble, la cui filiera produttiva presenta numerose complessità dovute, tra l'altro, alla necessità di intervenire sugli impianti di produzione ed assemblaggio che coinvolgono fornitori terzi nazionali ed esteri e di adattare le forniture ai nuovi artwork delle confezioni in analisi*" (nello specifico, modificare completamente la struttura delle confezioni e il relativo codice prodotto, eseguire le opportune verifiche di conformità dell'artwork in base alla normativa vigente sia in Stati UE che extra UE, richiedere ai fornitori le materie prime necessarie e, infine, produrre le nuove confezioni presso i propri impianti).

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

18. In via preliminare, tenuto conto della costituzione volontaria nel procedimento della società Procter & Gamble S.r.l. pervenuta in data 4 agosto 2020, si rileva che, considerato lo specifico settore commerciale interessato dalla relativa istruttoria, la legittimazione passiva nel procedimento PS11823 è esclusivamente attribuibile alla Società Procter & Gamble S.r.l., la quale, infatti, "*si occupa della commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, tra gli altri, di articoli per la rasatura maschile e femminile, inclusi i rasoi a marchio Gillette*".

19. Ciò premesso, si evidenzia che scopo del presente intervento istruttorio è, nel caso di specie, quello di evitare che le complessive modalità di rappresentazione del rasoio da uomo "*Gilette Fusion 5*", incentrate sull'espressione "*3 ricariche*", riportata sul relativo *packaging*, possano fuorviare il consumatore riguardo al numero di lame di ricambio effettivamente disponibili.
A tal riguardo, l'Autorità ritiene che gli impegni assunti dal professionista siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio.
20. La Parte, infatti, si è impegnata ad eliminare definitivamente dalla confezione del prodotto oggetto del procedimento (Gilette Fusion 5) la dicitura "3 ricariche" e ad inserire sulla parte frontale di tale confezione appositi pittogrammi e immagini che chiariscono inequivocabilmente il contenuto dell'acquisto (un gambo e tre testine).
Il professionista, inoltre, ha esteso le iniziative sopra descritte anche al *packaging* del rasoio "*Gillette Fusion 5 Power*" - confezione che non è oggetto del procedimento - dotato di due testine intercambiabili. Anche in questo caso, le misure proposte dal professionista in via autonoma risultano complessivamente idonee a chiarire al consumatore medio l'effettivo contenuto delle confezioni in esame.
21. In particolare, oltre ad essere definitivamente eliminate dalla confezione del rasoio "*Gillette Fusion 5*", nonché su quella relativa al rasoio "*Fusion 5 Power*", le diciture "3 ricariche" e "2 ricariche", saranno anche (e soprattutto) inseriti su tali confezioni appositi pittogrammi e immagini esplicativi del numero di testine intercambiabili e del numero di gambi presenti nella confezione.
22. In conclusione, si ritiene che le misure proposte dal *professionista*, peraltro in via autonoma estese anche al *packaging* del rasoio "*Gillette Fusion 5 Power*", risultino complessivamente idonee a chiarire al consumatore medio l'effettivo contenuto delle confezioni in esame, distinguendo, a tal fine, il gambo dei relativi rasoi dal numero delle testine ricambiabili realmente presenti nelle confezioni stesse.
23. Per quanto riguarda, infine, la tempistica di implementazione degli impegni pari a 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, essa risulta giustificabile, tenuto peraltro conto che, all'atto della realizzazione degli impegni accolti dall'Autorità, il professionista bloccherà al contempo ogni ulteriore vendita diretta delle confezioni in questione, anche eventualmente giacenti nei relativi magazzini.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Procter & Gamble S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Procter & Gamble S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Procter & Gamble S.r.l., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento, gli impegni proposti dalla parte, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

c) che la società Procter & Gamble S.r.l., entro centocinquanta (150) giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli